

## APPROVAZIONE DEL TESTO DEL CODICE CIVILE

**Libro VI - Della tutela dei diritti**  
**Titolo II - Delle prove**

### **Art. 2719 Copie fotografiche di scritture**

Le copie fotografiche di scritture hanno la stessa efficacia delle autentiche, se la loro conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente ovvero non è espressamente disconosciuta.